



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Divorzi futuri: come tutelare il patrimonio?**

Autore: Redazione | 21/10/2017



***Come fare per cedere i beni ai figli senza che, in futuro, se i loro matrimoni andassero male, questi beni possano essere pretesi da mogli e/o mariti? E come cederli in modo da poterli comunque usare in caso di bisogno da parte nostra?***

L'istituto del **trust** permette di dare risposta positiva ai desiderata del lettore e della sua famiglia. Infatti, con l'istituzione di un *trust* un soggetto può trasferire, a titolo gratuito, i propri beni mobili, immobili e diritti, ad un *trust* che preveda quali beneficiari soggetti da lui individuati. I beneficiari possono essere di due tipi: i beneficiari del fondo ovvero coloro che vedranno trasferirsi, al termine del *trust*, i beni; e i beneficiari del reddito o delle utilità del *trust*, coloro i quali potranno godere dei frutti dei beni componenti il fondo in *trust* o di utilità dal loro uso. Ma tutto quanto sopra deve tener in considerazione quanto prevede la Convenzione de l'Aja che espressamente stabilisce che l'istituzione di un *trust* non può derogare alle norme interne sulle successioni necessarie e sulla protezione dei creditori. In buona sostanza, lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione, riconoscendo nel nostro ordinamento la possibilità di istituire un *trust*, ma a condizione che determinati diritti, considerati preminenti e invalicabili, non siano aggirati. Se, quindi, un soggetto decide di lasciare i propri beni non al proprio erede legittimario, ma ad altri soggetti (per esempio, i nipoti) inevitabilmente potrà incorrere in un'azione di riduzione ovvero in una richiesta al giudice, da parte dell'erede legittimo, che è stato escluso, affinché emetta una sentenza che riattribuisca il bene trasferito a chi non era erede legittimo. Stesso criterio si può avere quando esistono dei creditori che fanno affidamento sul patrimonio del debitore al fine di potersi soddisfare in caso di suo inadempimento. Nel caso in cui il debitore trasferisca i beni ad un *trust*, trattandosi peraltro di un trasferimento a titolo gratuito, e qualora il trasferente non paghi i propri debiti, inevitabilmente il creditore con un **azione revocatoria ordinaria** (il cui termine di prescrizione entro cui deve essere fatta valere è di 5 anni) agirà per revocare il trasferimento e poter quindi soddisfarsi con il bene. Allo stesso criterio soggiace il legittimario "dormiente" ovvero colui che, pur vedendosi estromesso quale erede in favore del figlio del lettore, nulla dica. Il suo comportamento acquiescente crea comunque un danno al suo creditore, il quale agirà in surroga e, come sopra enunciato, agirà con **azione di riduzione** per poter veder attribuire al suo debitore l'eredità a lui spettante e poterla aggredire. Ciò posto e venendo al suo quesito, il lettore è nelle condizioni per istituire un *trust* a condizione che i debiti vengano onorati, in quanto, per i debiti societari, la banca ben potrebbe agire nei suoi confronti o con un **pignoramento mobiliare** oppure aspettando che nella vostra sfera patrimoniale entrino dei cespiti anche per provenienza successoria. Per le altre banche se continuerà a rispettare il piano, non si sono problemi. Alla luce di quanto sopra, qualora i genitori del lettore istituissero un *trust* e qualche debito non venisse da loro onorato, il creditore dei genitori potrebbe agire in revocatoria

ordinaria per il fatto che hanno trasferito i beni a un *trust*, sottraendo loro la garanzia patrimoniale. Invece se fosse il lettore (e suo fratello) a non onorare il debito, una volta deceduti i suoi genitori potrebbe accadere quanto sopra prospettato, ovvero che il creditore, vedendo che sono stati estromessi da eredi, nell'inerzia del lettore, agisca in sua surroga per fargli riattribuire fittiziamente i beni e aggredirli. Se le cose stanno così, solo l'adempimento del pagamento dei debiti dà la certezza di non esser aggredito dai creditori. Il *trust* non può infatti esser uno strumento che porti pregiudizio ai creditori e agli eredi legittimari. Ma se, quindi, tutto invero viene pagato, il *trust* è perfettamente fattibile. Si potrà, quindi, trasferire in *trust* tutte le proprietà con beneficiari i nipoti e attribuendo il godimento degli immobili ai soggetti. Occorre però prevedere clausole *ad hoc* in caso di **divorzi** o morte dei figli affinché le quote restino nella stirpe voluta dai disponenti. Si va, in caso di tali eventi, dalla previsione di accrescimento della posizione beneficiaria in capo ai fratelli superstiti, al trasferimento della posizione beneficiaria ai discendenti dei disponenti. Il ventaglio delle possibilità è variegato e dovrà esser attentamente valutato dal redattore dell'atto. Si chiedeva altresì se, in caso di necessità, gli immobili possano esser alienati per far fronte ai bisogni ed esigenze dei disponenti/beneficiari. Tale domanda va anche letta insieme alla ulteriore sua precisazione con la quale si chiedeva della possibilità di continuare a gestire gli affitti. Queste domande presuppongono un chiarimento preliminare. Il *trust*, affinché venga considerato valido ed efficace, deve essere un vero *trust*. Perché si abbia un *trust* valido deve esserci il definitivo spossessamento dei beni originariamente in capo ai disponenti a favore del *trustee*. Ogni comportamento che violi questo principio renderebbe l'operazione come simulata e quindi suscettibile di inopponibilità ai creditori. Infatti, se il disponente continua a gestire i beni e i redditi, sia direttamente che per interposta persona (i figli), chiunque non avrà difficoltà a dire che non si è in presenza di un *trust* ma semplicemente di una intestazione fittizia in capo ad un terzo. Con ciò intendo dire che, in una configurazione di *trust* protettiva, i disponenti e i beneficiari non possono più gestire personalmente o indirettamente il proprio patrimonio. Sarà il *trustee* che percepirà i frutti, e una volta assolate le imposte potrà impiegare le somme a favore dei disponenti o beneficiari come previsto dall'atto istitutivo. Allo stesso modo, qualora il *trustee* si accorga che, per una esigenza familiare, sia utile alienare un immobile, lo alienerà, sentito il parere del guardiano e impiegherà le somme ricavate per prendersi cura dei soggetti che ne hanno bisogno. Opzioni diverse sono da sconsigliare e metterebbero irreparabilmente in crisi la struttura e la sua stessa esistenza e funzionalità. Ciò non toglie che il *trustee* non è un nemico dei

disponenti e dei beneficiari: sarà sempre possibile un opportuno dialogo tra questi soggetti per aiutarlo a comprendere quali siano le migliori decisioni da prendere. In tema di costi l'operazione di *trust* è sicuramente vantaggiosa, comportando il solo pagamento delle imposte ipotecarie e catastali del 3% sul valore delle rendite catastali degli immobili rivalutate. Durante la vita del *trust*, il *trustee* predisporrà la dichiarazione dei redditi e assolverà le imposte sui redditi da locazione o sugli immobili sulla base della rendita catastale, applicando una aliquota del 27,5%. In merito al costo dell'istituzione dell'atto e della sua gestione in questa sede non è possibile quantificarla non avendo tutti gli elementi necessari, in relazione alla tipologie di clausole da creare e del valore degli asset da inserire.

*Articolo tratto da una consulenza del rag. **Giuseppe Lepore***